

Pubblicato su I.S.I.S. "Lino Zanussi" - Pordenone (http://old.isiszanussi.pn.it)

Criteri e modalità

Contenuti

Atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone.

Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 1

Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Atti di concessione

Contenuti

- Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
- Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:
 - Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
 - o Importo del vantaggio economico corrisposto
 - Norma o titolo a base dell'attribuzione
 - Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento
 - o Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
 - o II link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato

- Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
- Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
- 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Inviato da admin.sito il Lun, 06/01/2014 - 22:45

(16/11/2025 - 00:32): http://old.isiszanussi.pn.it/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici